



COMUNE DI GIARRATANA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

N. 27 Reg. Delib.

del 15.07.2026

☒ SEDUTA PUBBLICA ☒ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ URGENTE ☐ SEGRETA

1° Appello ore 18:10 2° Appello

Rinvio della seduta del _____

Prosecuzione della seduta del _____

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di luglio nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione e consegna di avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica, sono presenti:

		P	A			P	A
1	BURGIO ROSARIO		X	7	CARUSO GIOVANNA		X
2	LICITRA ANTONELLA	X		8	GIACCHI MARIA	X	
3	PIZZO ANDREA	X					
4	GIAQUINTA GIUSEPPE	X					
5	MUCCIO SERENA		X				
6	CASTELLINO FRANCESCO	X					
					TOTALE	5	3

Assume la Presidenza l'Ing. Giuseppe Giaquinta con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Valeria Aprile e dichiara aperta la seduta.

Alle ore 18.10 il Presidente procede all'appello.

Sono presenti n.5 consiglieri: Licitra Antonella, Pizzo Andrea, Giaquinta Giuseppe, Castellino Francesco, Giacchi Maria,– Assenti n.3 consiglieri: Burgio Rosario, Caruso Giovanna, Muccio Serena.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

A questo punto il Presidente dichiara di passare all'approvazione del secondo punto posto all'odg.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il Presidente passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Samantha Agosta, presente in aula, che illustra la proposta corredata dal parere del Revisore Unico dei Conti.

Non essendoci interventi il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile del I settore avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI”;

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso con verbale n.12 acquisito al prot.n. 5461/2026;

Con votazione espressa per alzata di mano dai nr.5 consiglieri presenti e votanti – Assenti nr.3 (Burgio – Caruso-Muccio) con il seguente risultato:

Favorevoli nr.5 - Contrari nr. 0 - Astenuti nr.0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano dai nr.5 consiglieri presenti e votanti - Assenti nr.3: (Burgio - Caruso-Muccio) con il seguente risultato:

Favorevoli nr.5 - Contrari nr. 0 - Astenuti nr. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91.

La seduta è tolta alle ore 18:25.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

La sottoscritta Dott.ssa Samantha Agosta, Responsabile del I settore, in qualità di responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comune la seguente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013,

PREMESSO che

- la legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025 n. 199 – all'art. 1 dai commi 102 a 110 reintroduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di adottare forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali secondo modalità stabilite da apposito regolamento;
- la citata normativa demanda ai Comuni l'adozione di un regolamento che disciplini criteri, termini e modalità di accesso alla definizione agevolata al fine di favorire la riscossione delle entrate e ridurre il contenzioso;

CHE in particolare, l'art. 1 comma 102 prevede *“Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*;

VISTO inoltre l'art.1 c. 103 il quale precisa che *“Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.*

RILEVATO altresì che

- il comma 105 stabilisce che *“Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.*
- il comma 109 prevede che *“Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale”.*

PRESO ATTO che la scelta del Legislatore di introdurre la definizione agevolata nasce dall'esigenza di dotare gli enti di un nuovo strumento di gestione delle entrate locali in coerenza con vincoli di bilancio al fine di incrementare l'attività di riscossione e di svolgere una funzione deflativa del contenzioso;

CONSIDERATO che

- l'adozione del regolamento consente all'Ente di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti;
- tale misura persegue finalità di equità fiscale e di miglioramento della capacità di riscossione delle entrate comunali



VALUTATO l'atto di indirizzo comunicato dall'Amministrazione giusta deliberazione G.M. n. 56 del 19/06/2026 di procedere all'applicazione della superiore previsione normativa al fine di consentire ai soggetti interessati l'opportunità di saldare debiti ancora oggi dovuti al comune e nel contempo, realizzare un'accelerazione alle riscossioni dei crediti vantati;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 199 del 30 dicembre 2025
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

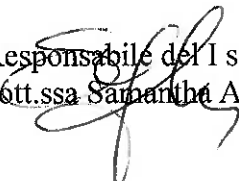
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali in attuazione della normativa statale sopra richiamata;

PROPONE

1. di approvare il Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate redatto ai sensi della legge n.199 del 30 dicembre 2025 art. 1 commi da 102 a 110 che si allega al presente atto per formare parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento disciplina le modalità di accesso, i termini, le condizioni e gli effetti della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente;
3. di stabilire che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che il medesimo regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

Giarratana, 03/07/2026

Il Responsabile del I settore
Dott.ssa Samantha Agosta



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Giarratana, 03.07.2016

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott.ssa Samantha Agosta



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Giarratana, 03.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Samantha Agosta





COMUNE DI GIARRATANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI GIARRATANA AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n... del....)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	4
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	5
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	5

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
 - omessi o carenti versamenti del tributo dovuto per le annualità dal 2020 al 2025;
 - omessa o infedele dichiarazione dal 2020 al 2025.
2. Preso atto dell'art. 10 – quinquies che prevede l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ai carichi degli enti territoriali affidati dal 1 gennaio 2000 al 31.12.2023 agli agenti della riscossione, si precisa che il presente regolamento non disciplina tali entrate comunali in quanto si rimanda ad apposito atto deliberativo che dispone la scelta di adesione alla *rottamazione quinquies*.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - sanzioni per violazioni al codice della strada
 - sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
 - canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - canone idrico
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2025;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2025.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle sanzioni amministrative non tributarie (fatta eccezione per quelle irrogate nel caso del canone unico patrimoniale);
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non

- integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
 - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
 - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
 - interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 30/11/2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento tramite apposita istanza, pubblicata sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Le richieste di adesione al concessionario di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 **dovranno essere gestite esclusivamente attraverso il portale dedicato e unicamente mediante spid.**
2. Nella istanza di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune entro il termine del 28/02/2027 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
 - a) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il

- termine del 31/03/2027 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella istanza.
 3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto attenendosi ai seguenti criteri:
 - Numero massimo di rate mensili 60;
 - Importo minimo della rata € 50,00;
 - Importo prima rata pari al 10% delle somme complessivamente dovuta ai fini della definizione, fino ad un massimo di € 500,00, e somma residua in rate di pari importo;
 4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata gli interessi al tasso del 2%;
 5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

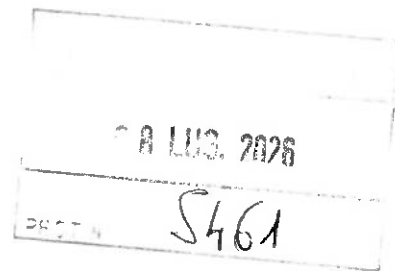
1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, entra in vigore ed efficacia alla data di pubblicazione sul sito web del Comune di Giarratana



COMUNE DI GIARRATANA (RG)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale N. 12 del 7 LUGLIO 2026

L'anno 2026 il giorno 7 del mese di Luglio, il Revisore Unico dei Conti Dott. Fabrizio Alia, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2023 per il triennio 2022/2025 e successiva proroga effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2026, ai sensi dell'articolo 61 della L.R. n. 03/2025, per il triennio 2026/2029,

PREMESSO

- che in data 03/07/2026, prot. 5367, è pervenuta, tramite PEC, la documentazione relativa alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI"**;

Quadro normativo di riferimento:

La legge 30 dicembre 2025 n. 199, c.d. Legge di Bilancio, all'articolo 1, commi da 102 a 110, ha introdotto la possibilità per i Comuni di disciplinare in maniera autonoma procedure di definizione agevolata delle entrate proprie, siano esse di natura tributaria che patrimoniale. La volontà del legislatore è stata quella di creare uno strumento di gestione delle entrate proprie, a disposizione degli Enti Locali, al fine di incrementarne la riscossione in particolare migliorando i risultati degli incassi delle entrate di difficile esazione. Lo strumento agevolativo dovrà essere strutturato e utilizzato dal Comune nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, di capacità contributiva e dell'equilibrio di bilancio.

I commi da 102 a 110, dell'art.1 della legge di bilancio 2026, prevedono che:

102. *Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.*
103. *Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.*
104. *Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.*
105. *Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali*
106. *Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*
107. *Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.*
108. *I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.*
109. *Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.*
110. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi. "*

VISTI

L'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che l'organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento per l'applicazione dei tributi;

il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio, reso in data 03/07/2026;

dopo attento esame della proposta de qua,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera per il Consiglio comunale avente per oggetto "Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali"

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabrizio Alia (*)

Firmato digitalmente da: Fabrizio Alia
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC
SIRACUSA/01602680892
Data: 07/07/2026 21:07:05

(*) firmato digitalmente

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio Comunale dal **31 LUG 2026** al **16 LUG 2026** con n° **807** del Registro di Pubblicazione.

Giarratana, li _____

IL MESSO COMUNALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio Comunale dal **31 LUG 2026** al **16 LUG 2026** ed è stata registrata al nr. **807**.

Giarratana, li _____

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ dichiarazione d'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R.44/91 e ss.mm.ii.;

Giarratana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE